

## **Allegati**

- ALL. 1 Decreto dell'Area VIA della Regione Campania di assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale con D.D. n°72 del 21/06/2018
- ALL. 2 Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Pellezzano
- ALL. 3 Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Salerno
- ALL. 4 Autorizzazione della Comunità Montana rilasciata ai fini idrogeologici del 15/01/2013
- ALL. 5 Svincolo Idrogeologico – autorizzazione della Provincia di Salerno del 26/02/2013
- ALL. 6 Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Salerno n°23/2013
- ALL. 7 Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Pellezzano n° 379 del 04/04/2013



## **Decreto Dirigenziale n. 72 del 21/06/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI  
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL  
"PROGETTO DI DISMISSIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAVA DI  
CALCARE IN LOC. FONTANAFIORE NEI COMUNI DI SALERNO E PELLEZZANO" -  
PROPONENTE CAVE SALERNITANE S.R.L. - CUP 8034.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- e. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- f. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- g. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

### CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 145497 del 01/03/2017 contrassegnata con CUP 8034, la Cave Salernitane S.r.l., con sede in Salerno alla via Greci Loc. Fontanafiore, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al *"Progetto di dismissione e riqualificazione territoriale della cava di calcare in loc. Fontanafiore nei Comuni di Salerno e Pellezzano"*;
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata al gruppo istruttore costituito dall'arch. Vincenzo Andreola, dall'ing. Elisabetta Romano e dall'arch. Antonio Tedesco;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 217646 del 24/03/2017, la Cave Salernitane S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 327647 del 08/05/2017
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 744585 del 13/11/2017, la Cave Salernitane S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 87342 del 07/02/2018;



**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nelle sedute del 20/03/2018 e del 08/05/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*"Si premette che il progetto prevede di eseguire il risanamento di una cava da dismettere attraverso l'attività estrattiva e la commercializzazione del materiale estratto, anche con la produzione di calcestruzzo.*

*In dettaglio, l'intervento prevede una prima fase di preparazione ed una seconda fase di escavazione. La preparazione prevede l'ampliamento della recinzione, il ripristino della pista esistente e i lavori di scoperta del giacimento. La coltivazione avverrà per splateamenti successivi dall'alto verso il basso, e sarà sviluppata in 8 anni, per un totale di 1.047.068 mc di roccia cavata.*

*Dall'esame istruttorio della documentazione progettuale presentata con nota prot. n. 145497 del 01/03/2017, nonché degli elaborati integrativi richiesti con nota prot. n. 744585 del 13/11/2017 ed acquisiti al prot. n. 87342 del 07/02/2018, è risultato che:*

- *con la citata richiesta integrazione è stato chiesto di rimodulare il progetto così da prevedere l'esclusione dall'intervento delle aree vincolate (ex art. 142 D.Lgs 42/2004 comma 1 lett. g) oltre che una più dettagliata caratterizzazione ambientale della nuova soluzione progettuale. L'integrazione presentata fa riferimento al progetto originario, in contrasto con il vincolo paesaggistico, e non propone la modifica del fronte di scavo per non interessare le aree dove è prescritta l'immodificabilità del suolo (cfr. NdA del PRG Comune Pellezzano);*
- *per quanto attiene agli impatti sull'ambiente sono emerse problematiche sulle seguenti componenti:*
  - a. *Atmosfera - In particolare, è previsto che l'impianto di nebulizzazione utilizzi l'acqua depositata nelle vasche del sistema di depurazione delle acque di prima pioggia, quindi risulterebbe vincolato alle precipitazioni meteoriche, non essendo indicato altro tipo di approvvigionamento idrico. Peraltro, alla stessa fonte attinge la centrale di betonaggio per 313 gg. all'anno.*
  - b. *Vegetazione - L'area a monte della cava è caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea (19.422 mq), lato Est, e bosco ceduo misto di latifoglie decidue a Nord (18.723 mq). Il progetto prevede l'utilizzazione di entrambe le aree. Si precisa che tutto il bosco ed una porzione della macchia mediterranea risultano vincolate paesaggisticamente (ved. Art. 142, comma 1 lettera g, D.Lgs 42/2004).*
  - c. *Rumore - Per quanto attiene al rumore ambientale, il calcolo ha restituito un valore di 58,37 dB che risulta inferiore a quello fissato dal Comune di Pellezzano (60 dB) ma superiore a quello del Comune di Salerno (55 dB). Rispetto ai ricettori sensibili, l'attività di cava non dà effetti. Mentre, il monitoraggio rileva due superamenti: uno in corrispondenza della fascia prossima al raccordo autostradale, e l'altro in corrispondenza dell'impianto di betonaggio. Per la valutazione della vibrazione dovuta alle volate lo studio ha fatto riferimento alla normativa svizzera, in quanto non ne esiste una italiana. In ogni caso, con le quantità di esplosivi di progetto di 30 kg e 10 kg, si avrebbero ripercussioni rispettivamente a 120 m e 70 m dal foro. Pertanto, nel progetto delle volate si dovrà tenere conto di detti valori, al fine di impedire danni a strutture limitrofe.*
  - d. *Paesaggio - Gli interventi di rivegetazione di progetto, da eseguirsi contestualmente all'avanzamento dell'attività estrattiva, sono solo finalizzati a compensare il verde del quale se ne prevede il taglio. Per quanto attiene all'aspetto prettamente paesaggistico, si precisa che tutto il bosco e parte della macchia mediterranea censita ricadono in un'area vincolata paesaggisticamente (cfr. ex art. 142, comma 1 lettera g, D.Lgs 42/2004). Ciò posto, in applicazione dell'art. 1 punto 1.01 delle Norme di Attuazione Rete Ecologica (NTA-RE) del PUC*



*di Salerno è "vietata la soppressione del bosco" ed in attuazione delle NTA del PRG di Pellezzano e del vincolo ex art. 142 D.Lgs 42/2004 comma 1 lettera g, nelle aree boscate è prescritta l'immodificabilità del suolo.*

*Inoltre, non è chiara la compatibilità dell'attività di betonaggio con quella di cava.*

*Per quanto sopra sintetizzato, la Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e **decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto lo stesso risulta impattante sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale**;*

- b. che l'esito della Commissione del 20/03/2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Cave Salernitane S.r.l. con nota prot. reg. n. 204044 del 28/03/2018;
- c. che il proponente non ha prodotto nei termini di cui al richiamato art. 10 Bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., alcuna osservazione al parere della Commissione comunicato con nota prot. reg. n. 204044 del 28/03/2018;
- d. che la Cave Salernitane S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamenti del 10/12/2012 e del 21/04/2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 20/03/2018 e del 08/05/2018, il "Progetto di dismissione e riqualificazione territoriale della cava di calcare in loc. Fontanafiore nei Comuni di Salerno e Pellezzano", proposto dalla Cave Salernitane S.r.l., con sede in Salerno alla via Greci Loc. Fontanafiore, in quanto lo stesso risulta impattante sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente Cave Salernitane S.r.l.;
  - 3.2 alla Provincia di Salerno;
  - 3.3 ai Comuni di Salerno e Pellezzano (SA);
  - 3.4 alla UOD 50 09 16 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile;
  - 3.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio



# COMUNE DI PELLEZZANO

(Provincia di Salerno)

Piazza Municipio C.A.P. 84080 - Telefono centralino (089) 568717 - Fax (089) 567960 - [www.comune.pellezzano.sa.it](http://www.comune.pellezzano.sa.it)  
[protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it) - [ediliziaprivata@comune.pellezzano.sa.it](mailto:ediliziaprivata@comune.pellezzano.sa.it)  
Codice Fiscale: 80020870657 - Partita IVA 00650060650 c.c. postale 18985846  
Apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì ore 8,30/12,30 e 15,45/18,15

## AREA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

*Ufficio Edilizia Privata*

Prot. n. 13793

Li, 22/10/2019

Allegati vari



## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D P R. 06/6/2001, n. 380 e s.m.i.)

### **Il Responsabile dell'Area**

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 17/10/2019, prot. n. 13598, dal Sig. Caccavo Giovanni, nato Pagani 16/10/1975, residente Castel San Giorgio via Casa Falco 28, in qualità di Amm.re unico della "Cave Salernitane s.r.l." da Salerno, via dei Greci, p. iva 02538690658, intesa ad ottenere il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle aree individuate nel Catasto, di questo Comune, sul foglio n. 8, particelle nn. 66, 94 e 584;

**VISTI** gli stralci di mappa catastale allegati alla richiesta;

**VISTO** il Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Salerno pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 7/6/1999;

**VISTO** il Catasto Incendi Boschivi Regionale di cui alla Legge quadro n. 353 del 21/11/2000;

**VTSTO** il Piano per l'Assetto Idrogeologico del territorio, adottato dall'ex Autorità di Bacino Destra Sele, con Delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 28-3-2011, entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. n. 26 del 26/4/2011;

**VISTO** il D P R 06/6/2001, n. 380, art. 30, entrato in vigore il 30/6/2003;

**VISTI** gli atti di ufficio;

### **CERTIFICA**

**CHE** le aree anzi indicate e come catastalmente individuate.


- a norma del PIANO REGOLATORE GENERALE, ricadono nelle zone, come di seguito riportato, soggette ai vincoli e prescrizioni che si possono rilevare dagli allegati, estratti dalle Norme di Attuazione:



Foglio	Particella	zona P.R.G.	eventuale sottozona	note
8	66 e 94	G	G5	Aree con vincolo di inedificabilità relativa
	584	E	E1	Zona agricola normale
		E	E2	Zona agricola vincolata
		G	G4	Fasce di rispetto stradali e ferroviaria
		G	G5	Aree con vincolo di inedificabilità relativa

- NON SONO state percorse dal fuoco, secondo quanto si evince dal Catasto Incendi Boschivi Regionale di cui alla Legge n. 353 del 21/11/2000;
- SONO sottoposte alle previsioni e prescrizioni di cui al succitato Piano per l'Assetto Idrogeologico del territorio, come individuate e perimetrate sulle inerenti mappe, come appresso specificato:

Pericolosità e Rischio da frane		Pericolosità e Rischio idraulico
campitura colore	tipologia	tipologia
Verde (P/R1)	moderata	NO
Azzurro (P/R2)	media	
Arancio (P/R3)	elevata	



Il Responsabile dell'Area  
Arch. Giuseppe Braione

( dalle Norme Tecniche di Attuazione del P. R. G. )

**Art. 6 - DESTINAZIONI D'USO (DU)**

Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle classi seguenti :

I	abitazioni ;
II	uffici pubblici e privati ;
III	a) alberghi, pensioni , residenze collettive , ristoranti;
	b) cappelle, ecc..;
	c) attività artigiane non moleste e non inquinanti o di servizio alla residenza;
	d) attrezzature per il commercio al dettaglio con superficie lorda non superiore a mq. 400 e magazzini , di superficie inferiore a mq. 400 , non utilizzati per manipolare o depositare materiali infiammabili;
IV	residenza e pertinenze in funzione della conduzione del fondo agricolo;
V	attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico;
VI	attrezzature per l'istruzione , per la sanità e l'assistenza;
VII	attrezzature per sport e tempo libero;
VIII	infrastrutture tecnologiche puntuali e comunque appartenenti ad aziende di enti pubblici o para-pubblici;
IX	impianti industriali , commerciali ed artigianali esclusi dalla Classe III nonché servizi necessariamente ad essi connessi;
X	depositi all'aperto non connessi a specifici processi produttivi o di trasformazione;

Nelle prescrizioni relative a ciascuna zona omogenea sono indicate , tra quelle elencate, le classi di destinazione d' uso ammissibili.

**Art. 20 - ZONE OMOGENEE "E"**

1- Nelle zone omogenee "E " il P.R.G. si attua mediante autorizzazione o concessione edilizia ed in conformità alle prescrizioni, generali e particolari, che seguono.

2- La concessione ad edificare manufatti necessari per la conduzione del fondo può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti ; proprietari conduttori in economia , ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto o sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/1975, n° 153.

3- Nel computo dei volumi abitativi non sono compresi quelli relativi a:

- stalle e silos;
- magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli , in funzione della conduzione del fondo e delle sue documentate caratteristiche culturali ed aziendali;

4- Per le necessità abitative dell' imprenditore agricolo a titolo principale e consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto presso la competente Conservatoria immobiliare vincolo d' inedificabilità a favore del Comune, da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

5- Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

6- Il lotto si definisce secondo i criteri di cui al punto 3 dell'art. 7 delle presenti norme . (°) – così modificato dal Del. di C.P. n° 26 del 30/03/99-

7- Le costruzioni esistenti alla data di adozione del P.R.G..a destinazione agricola, in caso di comprovata necessità, possono essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell' esistente cubatura , purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.

8- I sopralzi possono essere costruiti a filo delle sottostanti murature, fatte salve, però, le prescrizioni relative a corti o cortili, che eventualmente ne derivassero, ed ai distacchi dai fabbricati limitrofi.

#### ART. 21 – SOTTOZONE OMOGENEE “E1”

1- Nelle sottozone omogenee “E1” l’edificazione è disciplinata anche dalle prescrizioni contenute nella tabella che segue.

2- In esse possono essere consentiti impianti per allevamenti zootecnici.

Tabella delle SOTTOZONE OMOGENEE “E 1”

DU - Art. 6	Classi di destinazione d’uso ammesse	IV-VIII
It art. 7/5	Indice di fabbricabilità territoriale	=====
If art. 7/5	Indice di fabbricabilità fondiario	(1) $If1 \leq 0,03$ (2) $If2 \leq 0,10$
Ic art. 7/6	Indice di copertura	(3) $Ic \leq 0,05$
H art. 7/8	Altezza : - per pertinenza - per abitazione	secondo le esigenze $H \leq m. 8,00$
D art. 7/9	Distacco dal filo stradale	Secondo le prescrizioni di cui al punto 5 art. 19
P art. 7/7	Per urbanizzazione primaria Parcheggio: ----- Inerente la costruzione	=====
D art. 7/9	Distacco: - <u>dai confini</u> - <u>tra fabbricati</u>  - tra fabbricati separati da Strade veicolari non cieche per $L < m. 7$ per $m. 7 \leq L m. 15$ per $L > m. 15$	(4) $D1 \leq m. 5,00$ ; $D2 \leq m. 20,00$ $D > m. 10,00$  $D = L + m. 6,00$ per lato $D = L + m. 7,50$ per lato $D = L + m. 10,00$ per lato

NOTE :

(1) Per volumi abitativi; (2) Per volumi delle pertinenze ed accessori;

(3) Per allevamenti zootecnici; (4) Il secondo indice vale per gli allevamenti zootecnici.

#### Art. 22 - SOTTOZONE OMOGENEE “E2”

1- Le sottozone omogenee “e” sono aree agricole assoggettate a vincolo. Ad esse sono specificatamente assimilate le sottozone del tipo 2G1 e G5. L’edificazione qualora consentita dai vincoli ai quali esse sono sottoposte, è disciplinata anche dalle prescrizioni contenute nella tabella che segue.

2- In esse non possono essere installati allevamenti zootecnici ed i fabbricati destinati ad attività produttive esistenti alla data di adozione del P.R.G. possono ampliare, “una tantum”, e sempre che il vincolo a cui esse sono assoggettate lo consenta, la loro superficie lorda (SL) fino ad un massimo del 5%

Tabella delle - SOTTOZONE OMOGNEE “E2”

DU - art. 6	Classi di destinazione d’uso ammesse	IV – VIII - X
It - art. 7/5	Indice di fabbricabilità territoriale	=====
If - art. 7/5	Indice di fabbricabilità fondiario	(1) $If1 \leq 0,003$ (2) $If2 \leq 0,01$
Ic - art. 7/6	Indice di copertura	=====
H art. 7/8	Altezza: - per pertinenza - per abitazione	seconda delle esigenze $H \leq m. 8,00$



D - art. 7/9	Distacco dal filo stradale	secondo prescrizioni di cui al punto 5 art. 19
P art. 7/7	per urbanizzazione primaria Parcheggio : ----- inerente la costruzione	=====
D art. 7/9	Distacco : - dai confini -tra fabbricati -----  -tra fabbricati separati da strade veicolari non cieche: per $L < m. 7$ per $m. 7 < L \leq m. 15$ per $L > m. 15$	0,10  D > m. 5,00 D > m. 10,00  D = L + m. 6,00 per lato D = L + m. 7,50 per lato D = L + m. 10,00 per lato
NOTE: (1) per i volumi abitativi; (2) per i volumi delle pertinenze ed accessori.		

#### **ART. 24 - ZONE A VINCOLO SPECIALE "G"** (Inedificabilità assoluta o relativa)

1. Le zone ad inedificabilità assoluta o relativa sono costituite da aree o ad alto grado di instabilità o appartenenti a fasce di rispetto ai cimiteri, alle strade, ai corsi d'acqua o ad aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 o del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 o a vincolo di inedificabilità assoluta o relativa ai sensi della L.R. 20/3/1982, n. 14.

2. Le sottozone "G1", assimilate alle sottozone agricole "E2", sono sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431. In esse sono comprese:

- I territori coperti da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento;
- Le zone gravate da usi civici;
- Le aree ricadenti nella fascia i cui limiti, minimo e massimo, distano dall'argine del fiume Irno, rispettivamente, m. 50,00 e m. 100,00.

3. Nella fascia di rispetto cimiteriale (sottozona G2), profonda m. 200, misurata dal muro di cinta del cimitero sono ammesse solamente:

- Costruzioni, in precario, di strutture a servizio dell'attività agricola o per la vendita di fiori o di oggetti di culto;
- Installazione di manufatti di cui alla classe VIII dell'art. 6 delle presenti norme;
- Strade e parcheggi. Nelle aree ricadenti nella fascia di m. 100 dal perimetro del Cimitero non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Per le costruzioni esistenti alla data di adozione del P.R.G. possono essere assentiti soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.

4. Nelle fasce di rispetto ai corsi d'acqua, (sottozona G3), di norma profonde:

- M. 50,00 lungo il corso d'acqua del fiume Irno;
- M. 10,00 lungo i torrenti a scarsa portata;

è vietata qualsiasi nuova costruzione, eccezion fatta per:

- I percorsi pedonali e ciclabili;
- I parchi pubblici;
- La coltivazione e la sistemazione a verde.

Per le costruzioni esistenti alla data di adozione del P.R.G. possono essere assentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (°) – così modificato dalla Del. di C.P. n. 26 del 30/3/99.

5. Nelle sottozone G4 ovvero nelle fasce di rispetto alla ferrovia, di norma profonde m. 30,00, e nelle fasce di rispetto alle strade, di norma profonde: m. 60,00 per le autostrade; m. 30,00 per le strade statali o per le provinciali e comunali larghe più di m. 10,50 e m. 20,00 per provinciali o comunali larghe di più di m. 10,50 e m. 20,00. per provinciali o comunali larghe meno di m. 10,50 e per le strade di interesse locale, è vietata qualsiasi nuova costruzione, eccezion fatta per:

- Cabine E.N.E.L., S.I.P. ecc.;
- Pensiline alle fermate dei trasporti pubblici;
- Distributori di carburante;
- Sistemazione a verde;

- Parcheggi pubblici ;

6. Con la lettera **G5**, assimilate alle sottozone **E2**, s'identificano le zone **E** dello studio geognostico allegato al P.R.G. In esse "l'utilizzo del suolo deve avvenire in maniera cautelativa nei confronti della sicurezza in prospettiva sismica. Gli interventi ammissibili riguardano la viabilità, le reti di servizio e gli impianti produttivi nonché i fabbricati rurali e gli impianti sportivi compatibili con l'acclività del terreno.

7. Con la lettera **G6** s'identificano le zone **F** dello studio geognostico allegato al P.R.G. ovvero le aree instabili, quelle di rispetto ai corsi d'acqua e quelle che marcano l'influenza del decorso delle principali linee di disturbo tettonico. In esse, di norma inedificabili, sono consentiti solamente eventuali interventi che riguardano la viabilità, la rete dei servizi o la sistemazione idraulico-forestale.

8. Con la lettera **G7** s'identificano le aree a verde privato di pregio. In esse non è consentito alcun tipo di edificazione.

9. Il vincolo, qualora non espressamente indicato, non sussiste per i tronchi stradali che attraversano zone destinate alla residenza o alle attrezzature pubbliche di uso pubblico. L'indicazione grafica delle nuove strade ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera e le superfici dei terreni ricadenti in tali fasce possono essere computate ai fini dell'accorpamento delle aree del fondo agricolo di cui al punto 6 dell'art. 20 delle presenti norme.

10. Per gli edifici rurali ad uso residenziale e non (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale, da coloni, affittuari e mezzadri), esistenti nelle sottozone, possono essere consentiti, se non espressamente vietato, aumenti di volume non superiore al 10% di quello esistente alla data di adozione del P.R.G. per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello antistante l'infrastruttura da salvaguardare.

11. Per le costruzioni esistenti alla data di adozione del P.R.G. e ricadenti nelle aree di cui al precedente punto 7, possono essere assentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo. Per le costruzioni ricadenti nelle aree di cui al punto 7 gli interventi non devono alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

12. Per i fabbricati esistenti e già destinati all'attività artigianale, industriale o commerciale, ricadenti nelle sottozone, **G1** o **G5**, la edificazione è consentita nel rispetto delle prescrizioni della tabella di cui all'art. 18 delle presenti norme. Per quelli ricadenti nelle sottozone **G4** possono essere assentiti gli interventi di ristrutturazione senza aumento di volume. =====





Settore Trasformazioni Urbanistiche



Prot. n° 226491 /19  
Reg. n° 208/19

## IL DIRETTORE

Vista l'istanza del sig. CACCAVO GIOVANNI prot. n. 226491 /19 ;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.147 del 28/12/2006 con il quale è stato approvato, con prescrizioni alle Norme Tecniche di Attuazione, il P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) il cui avviso di deposito è stato pubblicato sul B.U.R.C. n.2 dell'08/01/2007;

Vista la delibera di C.C. n° 39 del 23/10/2012 con la quale è stata approvata la variante al PUC ai sensi dell'art.38 della L.R. n°16/2004 per la nuova disciplina delle aree con vincolo espropriativo decaduto;

Vista la delibera di C.C.n.2 dell'21/01/2013 di approvazione della Variante parziale al P.U.C. pubblicata sul B.U.R. Campania n.7 del 04/02/2013;

Vista la delibera di G.C. n. 291 del 3/10/2014 di approvazione della Variante al P.U.C. di Adeguamento al P.T.C.P. pubblicata sul B.U.R. Campania n. 72 del 20/10/2014;

Vista la delibera di C.C. n.35 del 22/09/2015 di approvazione definitiva delle modifiche alle N.T.A. del P.U.C.;

Vista la delibera di G.C. n° 14 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la proposta di reiterazione dei vincoli a contenuto espropriativo indicati nel P.U.C. ed il conseguente adeguamento dello stesso Piano;

Vista la delibera di G.C. n.439 del 13/12/2018 con la quale è stata adottata la Variante di Revisione Decennale al PUC vigente;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;

## CERTIFICA

che gli immobili individuati nel Catasto Terreni del Comune di Salerno al Foglio di mappa n. 1 particelle nn. 7, 88,154, 156;186 e 288 sono compresi in area che il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), come sopra approvato, classifica come **zona omogenea "E3"** ;

**Zona Omogenea E3** Zone boschive, incolte e pascolive.

Le nuove abitazioni agricole potranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici e parametri, variabili a seconda dell'ordinamento aziendale in atto e, comunque, nel limite massimo di 500 mc.

Ordinamento	lotto minimo	IF fondiario per abitazioni	l'area	Distanza dai confini
olivicolo, viticolo, frutticolo, orticolo floricolo, vivaistico	1 ha	0,03 mc/mq	≤7,50	≥10 m
boschivo, pascolivo e incolto	-	0,003 mc/mq	≤7,50	≥10 m



Nel sedime del fabbricato a destinazione residenziale è consentita la realizzazione di un'autorimessa interrata di altezza non superiore a mt.2,40.

Nel computo di cui all'articolo precedente non sono da conteggiarsi le stalle, i silos, i magazzini, le serre e i locali per la lavorazione e successiva trasformazione dei prodotti agricoli del fondo nonché gli impianti per la raccolta, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, viticoli, olivicoli e ortofrutticoli. Tali manufatti potranno essere realizzati, sulla base di documentate caratteristiche colturali e aziendali, nel rispetto degli indici e parametri di seguito elencati:

Ordinamento	lotto minimo	IF territoriale per annessi rurali	Distanza dai confini e dai fabbricati residenziali	Indice di copertura
olivicolo, viticolo, frutticolo , orticolo floricolo, vivaistico	1 ha	0,07 mc/mq	≥20 m	0,05 mq/mq
boschivo, pascolivo incolto	e 1 ha	0,07 mc/mq	≥20 m	0,05 mq/mq

Il dimensionamento degli annessi rurali, nel rispetto degli indici e parametri sopra indicati, dovrà essere proporzionato alle produzioni effettivamente realizzate nell'azienda da documentarsi sulla base di una relazione tecnico-agronomica.

Il volume di locali interrati sarà computato nel calcolo del volume ammissibile.

La possibilità di realizzare nuove abitazioni è tassativamente riservata ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e s.m.i. e del D.L.vo n.99/2004. La stessa possibilità è data alle cooperative di braccianti e forme associate assimilabili, nonché alle società agricole. Tale opportunità è, inoltre, estesa ai proprietari conduttori ed ai proprietari concedenti, anche quando le abitazioni siano destinate ai lavoratori dipendenti e sempre che tanto sia previsto da regolare contratto di lavoro.

I fabbricati legittimamente esistenti possono essere oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle categorie A, B, C1, C2 e, laddove non rilevanti dal punto di vista storico, ambientale o tradizionale, alla categoria D, così come definite dalle Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) allegate al P.U.C. E' altresì consentito il ricorso alla categoria E nei casi e con le modalità di cui all'art. 56 delle N.T.A..

La stessa facoltà è attribuita ai fabbricati abusivamente realizzati, che abbiano ottenuto la concessione in sanatoria ai sensi delle leggi vigenti sul condono edilizio, per favorire ipotesi di migliore assetto della viabilità e dello spazio urbano.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola, in caso di necessità connesse ad esigenze igienico-sanitarie, possono essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.

I mutamenti di destinazione colturale se riguardanti beni protetti (bosco, macchia mediterranea, etc.) devono essere preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni che tutelano il vincolo.

in particolare le stesse ricadono in Aree

Le suddette particelle rientrano, altresì, nell'Area perimetrata dal P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) approvato con ORDINANZA n° 11 del 07/06/2006 del Commissario ad Acta e pubblicato sul B.U.R.C. n° 27 del 19/06/2006, denominata "Area di Particolare attenzione Ambientale (A.P.A.)"

Per dette aree, così come chiarito nella nota prot. 997647 del 30.11.2006, sottoscritta dal Commissario ad Acta del PRAE e dai Dirigenti Settore Cave Regione Campania e Genio Civile di

Salerno le zonizzazioni e le NTA del PRAE sostanzialmente non sono inibitorie per le previsioni urbanistiche del P.U.C. Tanto viene ribadito nel verbale di riunione del 9.07.2008 tra i rappresentanti del Comune e della Regione, con il quale si esclude la possibilità di perimetrare comparti fatta eccezione per il caso specifico previsto dall'art. 89 comma 10 delle Norme di Attuazione del PRAE per i comparti di argilla perimetrati con deliberazione di Giunta Reg.le n° 323 del 7.3.2007.

Tutte le predette particelle ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D. 30.12.1923 n.3267, così come risultante dalla "Carta per l'individuazione dei vincoli" il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Determina Dirigenziale prot. Seg. Gen. n.1644 del 18/05/2013.

Si informa, inoltre, che le particelle indicate rientrano nella Perimetrazione del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del territorio (P.S.A.I.) dell'ex Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele - adottato con delibera del Comitato Istituzionale n°10 del 28/03/2011, pubblicato sul G.U.R.C. n° 26 del 26/04/2011 ed il cui **"Testo Unico delle Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele"** è stato adottato in via definitiva con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, **entrato in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n° 190 del 16 Agosto 2016**; in particolare:

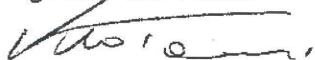
- **RISCHIO IDRAULICO:**  
tutte non ricadenti;
- **PERICOLO IDRAULICO (FASCE FLUVIALI):**  
tutte non ricadenti;
- **RISCHIO FRANE:**  
tutte non ricadenti;
- **PERICOLO FRANE:**  
tutte non ricadenti
- **RISCHIO COLATE:**  
tutte non ricadenti.
- **AREE DI CAVA-SBANCAMENTO**  
-Tutte le suddette particelle del foglio 1 –  
-Aree nelle quali la pericolosità da frana è legata alle attività di scavo in corso e pregresso.-

Si rilascia a richiesta del sig. CACCAVO GIOVANNI - Amm.re Cave Salernitane srl ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 06/06/01 n° 380.

Salerno li,

23 GEN. 2020

Il Tecnico Istruttore  
geom. Vito Taiani



Il Funzionario  
ing. Pietro Cavallo



IL DIRETTORE DEL SETTORE

- arch. Davide Pelosio -







## COMUNITA' MONTANA "IRNO-SOLOFRANA"

Via Pizzone 84080 CALVANICO (SA)

Tel.089-957383 e-mail [zonagino@iscali.it](mailto:zonagino@iscali.it) Cod.Fiscale 95049040652

Prot. n.

171

Calvanico

15 GEN. 2013

Al Sig. **CACCAVO Giovanni**

Legale rappresentante della soc. "CAVE Salernitane S.p.A.

Via Dei Greci loc. Fontanafiore

**84100 SALERNO**

e p.c. al Sig. **SINDACO** del Comune di

**84080 PELLEZZANO (SA)**

e.p.c. **Al Comando Stazione Forestale**

X<sup>^</sup> trav. Piazza d'Armi, 10

**84100 SALERNO (SA)**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE - L.R. 07-05-1996 n.11 art.23.**

**Comune di PELLEZZANO**

Lavori con movimenti di terra da effettuare per la dismissione e  
riqualificazione territoriale della cava in loc. Fontanafiore - N.C.T. foglio 8  
particelle 66 e 94

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'istanza inoltrata a questo Ente in data 25-10-2012 prot. 4049 integrata in  
data 15-11-2012 prot. 4306, completa di tutti gli elaborati;

VISTO l'art. 23 e successivi della Legge Regionale 07-05-1996 n.11;

VISTO il R.D.L. 30-12-1923 n. 3267 e il relativo regolamento di applicazione, approvato  
con R.D. 16-05-1926, n. 1126 concernente il riordinamento e la riforma della  
legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dallo S.T.A.P. delle Foreste di Salerno,  
nota prot. 2012.939018 del 18-12-2012;

VISTA l'autorizzazione di svincolo rilasciata da codesto Ente in data 27-11-2011 prot.  
4810 riguardante le medesime particelle 66 e 94 del foglio 8 del comune di  
Pellezzano;

dispone di concedere, ai soli fini idrogeologici, facendo salvi eventuali diritti di terzi e  
ogni norma in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale,



## AUTORIZZAZIONE

per i movimenti di terra da effettuare per la dismissione e riqualificazione territoriale della cava in loc. Fontanafiore, come si evince dagli elaborati di progetto trasmessi a firma degli ingg. Nando FERRANTI e Giovanni ANICETI - N.C.T. foglio 8 particelle 66 e 94 del Comune di PELLEZZANO, alle seguenti condizioni:

1. I lavori devono essere eseguiti in perfetta sintonia e conformità agli elaborati tecnici presentati;
2. l'area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata secondo le normative vigenti in materia al fine di evitare pericoli per persone, cose ed animali;
3. i movimenti di terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori in oggetto, come da elaborati progettuali presentati;
4. eventuali materiali di risulta, non utilizzabili, dovranno essere allontanati e depositati in discariche appositamente autorizzate e/o trattati a norma di legge;
5. Nel corso dei lavori vanno rigorosamente rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione tecnico-geologica a firma del geol. Dr. Giovanni DE CATERINI;
6. Le acque piovane, quelle superficiali e quelle di infiltrazione comunque presenti in zona, dovranno essere raccolte e smaltite come da progetto;
7. i lavori vanno portati a termine compiutamente come da elaborati tecnici allegati all'istanza;
8. gli interventi di piantumazione con essenze tipiche del cingolo vegetazionale, dovranno essere contemporanei alla rimodellazione definitiva dei fronti di scavo al fine di favorire il graduale insediamento della vegetazione sulle opere oggetto di coltivazione di cava.

Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche o private, a persone e cose in dipendenza dei lavori in parola.

La presente non esime gli interessati dal richiedere, prima dell'inizio dei lavori, tutti gli altri nulla-osta eventualmente prescritti dalla vigente normativa, ed in particolare quello relativo al vincolo paesaggistico (decreto lgs. N° 42/2004) e della competente Autorità di Bacino.

Copia della presente autorizzazione viene trasmessa al Comando Stazione Forestale di Salerno perchè vigilino, ai sensi di Legge, sulla esatta osservanza delle condizioni precedentemente descritte.

Calvanico li 15-01-2013

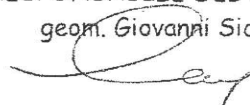
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Carlo Rizzo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

geom. Giovanni Sica





PROVINCIA DI SALERNO

Settore Attività Produttive  
Agricoltura e Foreste  
C.rso Garibaldi, 124/2 - 84123 Salerno  
tel. 089 2753418/404  
domenico.ranesi@provincia.salerno.it

PROVINCIA DI SALERNO  
Prot. PSA201300053130 26/02/2013



CACCAVO GIOVANNI  
Legale rappresentante  
"Cave Salernitane S.p.A."  
Via dei GRECI  
84100 SALERNO

E, p.c. Settore Tecnico Amministrativo  
Provinciale delle foreste  
Via Generale Clark, 103  
84100 SALERNO

Al Comando Stazione Forestale  
84100 SALERNO

Al Comune  
84100 SALERNO

Settore Provinciale del GENIO  
CIVILE  
Via SABATINI  
84100 SALERNO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la domanda presentata dalla ditta **CACCAVO GIOVANNI legale rappresentante della "Cave Salernitane S.p.A."** in data 21/11/2012 ns. protocollo n. 264451, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico per i lavori di **"Progetto di dismissione e riqualificazione territoriale cava"** alla località **"Fontana Fiore"** del Comune di **SALERNO e PELLEZZANO**.

Vista la comunicazione n. 0088561 in data 05/02/2013 del Settore Genio Civile, pervenuta in data 15/02/2013;

VISTI il R.D. n. 3267 del 30/12/23 e la L.R. n. 11 del 07/05/96, art. 23;

Considerato che con le ns. note n. 267496 del 26/11/2012 e n. 7553 del 09/01/2013 è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste della Regione Campania di Salerno;

Che il predetto Settore nella persona del dr. Giuseppe GALLO, responsabile del procedimento ha espresso **nuovo parere tecnico favorevole**, con nota 0096644 del 07/02/2013 pervenuta in data 25/02/2013 che rettifica la nota n. 0939018 del 18/12/2012 (*solo alcune particelle*), dopo avere:

- **Esaminato** gli atti trasmessi dalla Provincia di Salerno e gli elaborati progettuali esibiti a firma del tecnico dott. ing. NANDO FERRANTI e GIOVANNI ANICETII, e la relazione geologico-tecnica a firma del dott. geologo Giovanni DE CATERINI, che s'intendono integralmente richiamati e che opportunamente visti, si allegano alla presente autorizzazione costituendone parte integrante;



## PROVINCIA DI SALERNO

### Settore Attività Produttive Agricoltura e Foreste

C.so Garibaldi, 124/2 – 84123 Salerno  
tel. 089 2753418/404  
domenico.ranesi@provincia.salerno.it

- **Vista** la relazione agronomico vegetazionale a firma del dr. agronomo Carmine MISTO;
- **Visti** i precedenti Pareri favorevoli;
- **Considerato** la comunicazione della Ditta in cui si chiede di rivedere il parere tecnico esclusivamente nella parte in cui s'indicano le particelle oggetto d'intervento in quanto le stesse sono state indicate in modo errato negli elaborati presentati;
- **Esaminati** gli atti trasmessi dalla Comunità Montana "Irno-Solofrana" con nota n. 4404 del 20/11/2012, ed acquisiti al protocollo al n. 2012.0880127 in data 28/11/2012, nonché gli elaborati progettuali esibiti a firma dell'ing. Giovanni ANICETI;
- **Consultati** gli atti d'Ufficio;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste della Regione Campania, ed in particolare la proposta di **parere tecnico favorevole** che conferma le prescrizioni del Parere tecnico favorevole n. 939018 del 18/12/2012.

## AUTORIZZA

La Ditta **CACCAVO GIOVANNI** legale rappresentante della Società "**Cave Salernitane S.p.a.**", nei soli riguardi del vincolo idrogeologico, fatti salvi e rispettati eventuali diritti di terzi ed ogni norma in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale, per i lavori "**Progetto di dismissione e riqualificazione territoriale cava**" alla località "**Fontana Fiore**" nei Comuni di **SALERNO e PELLEZZANO**, sui suoli così riportati, e già evidenziati nel parere n. 677077 del 08/09/2011:

Comune	Foglio	Particella	sup. mq.
Salerno	1	3 (ex 3-4-5-6)	54.272
Salerno	1	88	21.030
Salerno	1	194 (ex 81-164-165)	6.636
Salerno	1	154	5.020
Pellezzano	8	66	21.714
Pellezzano	8	94	72.335

**Totale superficie 181.007**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni contenute come sopra riportate nel parere tecnico favorevole n. 939018 del 18/12/2012:

1. I lavori devono essere eseguiti in perfetta sintonia e conformità agli elaborati tecnici presentati;
2. L'area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata secondo le normative vigenti in materia al fine di evitare pericoli per persone, cose ed animali;
3. I movimenti di terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori in oggetto come da elaborato progettuali esibiti;







**PROVINCIA DI SALERNO**

**Settore Attività Produttive  
Agricoltura e Foreste**

C.so Garibaldi, 124/2 - 84123 Salerno  
tel. 089 2753418/404  
domenico.ranesi@provincia.salerno.it

4. Eventuale materiale di risulta, non utilizzabili, dovranno essere allontanati e depositati in discariche appositamente autorizzate e/o trattati a norma di legge;
5. Le acque piovane, quelle superficiali e quelle d'infiltrazione in ogni modo presenti in zona, dovranno essere raccolte e smaltite come da progetto;
6. I lavori vanno portati a termine in modo compiuto come da elaborati tecnici allegati all'istanza;
7. Gli interventi di piantumazione con essenze tipiche del cingolo vegetazionale dovranno essere contemporanei della rimodellazione definitiva dei fronti di scavo al fine di favorire il graduale insediamento della vegetazione sulle zone oggetto di coltivazione di cava.

**Sarà stabilito dal Settore Genio Civile la determinazione dell'eventuale deposito cauzionale a garanzia ecc. in base alla L.R. 54/85 art. 6, comma 2. Per cui l'emissione degli atti autorizzativi, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 11/96, da parte di questo Settore, e dalla C.M. Solofrana, può prescindere dal "versamento e/o dalla stipula di una polizza fideiussoria, in favore dell'ente delegato ai sensi del comma 3 art. 23 della L.R. 11/96.**

I lavori autorizzati dovranno avere inizio entro tre anni dalla data del rilascio del presente provvedimento, fatto salvo il rilascio di tutti gli altri nulla osta e/o pareri prescritti dalla vigente normativa e fatta salva l'assenza d'intervenute modifiche dello stato dei luoghi, le quali rimangono soggette, previa segnalazione del titolare del presente provvedimento, ad una nuova verifica di compatibilità dell'intervento con gli aspetti idrogeologici dell'area.

Sono a carico della ditta richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori in parola.

RD

Il Dirigente  
**Dr. Domenico RANESI**



**SETTORE URBANISTICA**  
**Servizio Trasformazioni Urbanistiche**

Autorizzazione n. 23 / 2013

**IL DIRIGENTE**

**Premesso:**

• Che con istanza prot. n° 216237 del 21/11/2012, il Sig. **CACCAVO Giovanni** nato a Pagani (SA) il 16/10/1975 C/F: CCC GNN 75R16 G230I, in qualità di Amm.re della Ditta "**Cave Salernitane S.p.A**", con sede legale in Salerno via dei Greci loc. Fontana Fiore, ha trasmesso al Comune il progetto dei lavori per l'intervento di **dismissione e riqualificazione territoriale della Cava di calcare ubicata in località "Fontana Fiore", tra i comuni di Salerno e Pellezzano**, per la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art.146 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n°42, e successive modificazioni ;

**visto** il Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004 e s.m.i. ed in particolare l'art.146 del Decreto;

**visto** che tali opere rientrano in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell' art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs n° 42/2004 ;

**vista** la Legge Regionale n° 65 del 01/09/81, con la quale sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Tutela dei Beni Ambientali già delegate alla Regione con il D.P.R. 24/07/77 n°616;

**vista** la L.R. n°10 del 23/02/82, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art.1 di cui alla L.R. 65/81;

**visto** il Decreto Sindacale del 26/07/2011 prot. n. 143328, relativo alla composizione della Commissione Locale per il Paesaggio ;

**visto** che la Commissione Locale per il Paesaggio, con atto n° 144/P del 06/12/2012 ha espresso il seguente parere: "**favorevole in quanto il progetto risulta essere corretto nella scelta delle soluzioni tecniche adottate, ricostruendo l'ambiente e recuperando le valenze originarie seppur parzialmente.**

**Il presente parere viene reso esclusivamente sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, e limitatamente alle aree sottoposte a vincolo**";

**visto** il parere vincolante "**favorevole**" espresso dalla Soprintendenza per i B.A.P. di SA e AV con nota prot.n.8645 del 27/03/2013 pervenuta al comune di Salerno in data 02/04/2013 prot.n.60584, che recita:

**"... - Tuttavia questo ufficio ritiene che per la messa a dimora delle piante arbustive ed arboree sui microgradoni dovranno essere utilizzate le essenze presenti nell'area in oggetto**

**Le opere, realizzate con le prescrizioni di cui sopra, risulteranno meglio armonizzate con il contesto paesaggistico tutelato. "**;

**AUTORIZZA**

ai sensi e per gli effetti dell'art.146 del D.Lgs.n°42/2004, il Sig. **CACCAVO Giovanni** nato a Pagani (SA) il 16/10/1975 C/F: CCC GNN 75R16 G230I, in qualità di Amm.re della Ditta "**Cave Salernitane S.p.A**", con sede legale in Salerno via dei Greci loc. Fontana Fiore, alla realizzazione delle opere di cui al progetto prot. n° 216237 del 21/11/2012, **successivamente integrato con prot.n. 36367 del 22/02/2013,**

in premessa descritte in conformità del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i B.A.P. di SA e AV con nota del 27/03/2013 prot. n. 8645.

L'autorizzazione viene concessa all'esclusivo fine della tutela paesistica e resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme di Leggi, Regolamenti, Piani Statali - Regionali e Comunali in materia urbanistica vigenti all'atto della formazione del titolo abilitativo e/o dell'esecuzione dei lavori .

Salerno, 08/04/2013

IL DIRIGENTE  
Arch. *David* ~~Relosio~~







# COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84080 - Tel. Centr.s.d.n. (089) 568713 - Fax (089) 567960 Cod. Fisc.: 80020870657

Prot.3939

Li, 04-4-2013

A.P. n. 373

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** D.Lgs.del 22-01-2004 n. 42.

- Oggetto: - **CAVE SALERNITANE** (da citare in eventuale risposta);
- richiesta svincolo ambientale, relativo dismissione e riqualificazione territoriale della cava di calcare in Località Fontanafiore in frazione Cologna;
  - Tutela dei beni ambientali in aree soggette a vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 del 22-01-2004
  - **DITTA – CAVE SALERNITANE s.p.a. da Salerno ;**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

**VISTO** il D.P.R. n. 616\77 che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali di cui alla legge n.1089 dell'01-06-1939, come sostituita dal D.L.gvo n. 42 del 22-01-2004;

**VISTE** le leggi Reg.li n. 54 del 29-05-1980, n.65 dell'01-09-1981 e n.10 del 23-2-1982, quest'ultima contenente indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub deleghe ai sensi dell'art.1 della Legge Reg.le n. 65\81;

**PRESO ATTO** che in virtù dell'art. 49, comma 2 della Legge Reg. n. 16 del 22-12-2004, le competenze, in materia ambientale, già esercitate dal Sindaco, sono state attribuite al "Dirigente Comunale Competente";

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29-6 2011 di nomina degli esperti della Commissione Edilizia Comunale Integrata, successivamente denominata, dalla Giunta Regionale della Campania, prot. 8635 del 03-8-2011, Commissione Locale per il Paesaggio;

**VISTO** il D.Lgs. n 267 del 18-8-2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 42 del 22-01-2004,

**DATO ATTO** che le CAVE SALERNITANE s.p.a. da Salerno, via dei Greci, ha presentato il progetto costituito da 9 elaborati, prot. 11076 del 25-10-2012, oltre la relazione paesaggistica, prot. 12343 del 19-11-2012, per i lavori di dismissione e riqualificazione territoriale della cava di calcare in Località Fontanafiore in frazione Cologna

**PRESO ATTO** che la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della Legge Reg. le n. 16\04, nella seduta del 19-12-2012, verbale n. 6, **ha espresso parere favorevole**, sul predetto progetto;

**VISTO** il parere favorevole, del 27-3-2013, prot. n. 8647, della Soprintendenza B.A.P. di Salerno, agli atti di ufficio protocollo n. 3812 del 02-4-2013 con le seguenti prescrizioni:

" tuttavia questo ufficio ritiene che per la messa a dimora delle piante arbustive ed arboree sui microgradoni dovranno essere utilizzate le essenze presenti nell'area in oggetto" ;

**RITENUTO** dover adottare provvedimento in merito;

### **AUTORIZZA,**

**AI SOLI FINI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42\04, le CAVE SALERNITANE s.p.a. da Salerno, via dei Greci, ai lavori di dismissione e riqualificazione territoriale della cava di calcare in Località Fontanafiore, in frazione Cologna, come risultanti dal progetto costituito da n. 6 elaborati, prot. 11376 del 25-10-2012, oltre la relazione paesaggistica, prot. 12343 del 19-11-2012, in conformità al parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 19-12-2012, verbale n. 6 e del parere della Soprintendenza B.A.P.;

Resta fermo l'obbligo della ditta interessata all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, piani statali, regionali e comunali, vigenti in tema di urbanistica, all'atto dell'eventuale rilascio del provvedimento definitivo.



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Arch. Giuseppe Braione